

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'anno duemiladiciannove addì 2 del mese di Gennaio 2020 in Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata "Stazione Appaltante", con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D, C.F./P.

IVA 02299930350 nella persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico Savino;

e

Gisport S.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via Terrachini n. 2/d, C.F. e P. Iva 02472160353, nella persona del Presidente e legale rappresentante Ivan Bertocchi, nato a Reggio Emilia il 02/12/1958 residente a Reggio Emilia in Via Passo Buole n. 36, C.F. BRTVNI58T02H223L, di seguito denominato "Appaltatore";

PREMESSO:

- che con Determinazione del Direttore n. 2019/066 del 08/10/2019 veniva indetta ai sensi del combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici una procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio comunale "MIRABELLO" sito in via Matteotti, n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01.01.2020 - 15.08.2021, salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il prolungamento del contratto stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo fino al 20 agosto 2023;

- che in data 11/10/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici - l'estratto di avviso del Bando



relativo all'affidamento dell'appalto in oggetto, la cui versione integrale è stata contestualmente pubblicata sul sito della Fondazione per lo Sport, all'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia, nel relativo sito nella Sezione Bandi di gara, nel sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici, fissandosi come data di scadenza della presentazione delle offerte il giorno 05/11/2019, ore 12,00;

- che il codice identificativo gara è CIG: 80552380B0;

- che con verbale redatto in data 19/11/2019 prot. N. 2019/01713/E di Prot., la commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione a favore di Gisport S.r.l., con un ribasso percentuale pari al 1% sul prezzo posto a base di gara;

- che l'aggiudicazione è stata approvata con determinazione del Direttore n. 2019/081 del 28/11/2019 ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei confronti dell'Appaltatore, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni – previste nel bando e nel disciplinare di gara – presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla sottoscrizione del contratto;

- che le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto del sottoesteso contratto;

- che il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a regolare il rapporto tra Appaltatore e Stazione Appaltante, ad integrazione delle norme contenute nel bando e nel disciplinare di gara che si intendono qui convenzionalmente richiamate.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in gestione ed eventuale uso dello Stadio

comunale "Mirabello" sito in Via Matteotti n. 2/d a Reggio Emilia, a favore di Gisport S.r.l., come individuato in premessa, affinché vi possa eventualmente anche svolgere la propria attività sportiva e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.

Il complesso sportivo, munito di duplice impianto di illuminazione (uno relativo alla tribuna, l'altro al campo da calcio, oltre agli impianti di illuminazione interni) si sviluppa su tre livelli:

1. **Piano interrato** che comprende:

- a) n. 2 palestre, denominate "Zavaroni A" e "Zavaroni B";
- b) n. 6 spogliatoi con servizi (n. 4 per gli atleti e n. 2 per gli arbitri);
- c) locale ad uso magazzino;
- d) locale anti-doping;
- e) locale di pronto soccorso;
- f) locale guardaroba;
- g) sala stampa;
- h) servizi per il pubblico;
- i) n. 3 locali tecnici: centrale termica, centrale idrica, gruppo elettrogeno;

2. **Piano terra** che comprende:

- a) n. 1 terreno in erba naturale utilizzabile;
- b) n. 1 tribuna numerata coperta con capienza massima autorizzata dalla C.C.V.L.P.S. di 2.000 spettatori e relativi accessi ai vari settori;
- c) servizi igienici riservati al pubblico;
- d) n. 1 cabina ENEL esterna in prossimità dell'Uscita di sicurezza n. 7 sul lato di Via Matteotti;
- e) n. 2 locali esterni per ricovero attrezzi;



f) box biglietteria sul lato di Via Matteotti;

3. Piano primo che comprende:

a) bar di servizio ed annesso ripostiglio;

b) locale infermeria;

c) sala radio;

d) servizi igienici per il pubblico;

e) n. 4 locali a disposizione;

f) n. 1 locale di mt. 7,80 x mt. 19,35 adibito ad uso uffici posti sul lato di Viale Olimpia, con relativi servizi;

g) postazioni radiotelevisive in cima alla tribuna.

Il fabbricato è dotato di varie scale che collegano i tre livelli della struttura e portano alle uscite di sicurezza. (ALLEGATO 1)

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è trasferito dal Comune proprietario alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi.

Quanto sopra secondo il dettaglio di cui alla planimetria pubblicata in sede di gara sul profilo della Stazione Appaltante e disponibile sul profilo al seguente indirizzo:

[www.fondazioneport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazioneport.it/Bandi%20di%20gara%20e%20contratti/Avvisi%20e%20bandi%20di%20gara-Profilo%20di%20Committente) e che si intende qui convenzionalmente richiamata.

I suddetti spazi sono affidati all'Appaltatore che ne conserverà l'uso e la destinazione esistente al momento dell'affidamento, alle condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato.

Il complesso sportivo viene concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale in dotazione, il cui elenco verrà verificato in contraddittorio tra la Stazione Appaltante, l'Appaltatore uscente e quello subentrante, da cui risulti lo stato della struttura, delle attrezzature e dei materiali in dotazione ad essa.

Alla scadenza del contratto l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere restituiti alla Stazione Appaltante in analogo stato rispetto a quello della consegna, salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.

Tutti gli altri strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e manutentivi (ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, i trattorini rasaerba, i decespugliatori, gli aspirafoglie, le attrezzature in genere necessarie per la cura e manutenzione del verde e di ogni altro ambito manutentivo) dovranno essere forniti dall'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza anche delle attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà essere informata la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o attrezzature di proprietà comunale o della Stazione Appaltante, in caso di rotture imputabili a vetustà, dovrà essere informata la Stazione Appaltante, la quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

La Stazione Appaltante dà atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti (approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015).



ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

L'Appaltatore dovrà osservare, nella conduzione dell'impianto, gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. relativamente alla palestra seminterrata "Zavaroni A": coordinamento con la Direzione Didattica o Presidenza della scuola all'inizio di ogni stagione sportiva, al fine di concordare con essa le modalità operative di gestione dell'orario scolastico ed extrascolastico. La Stazione Appaltante s'impegna, all'inizio della stagione sportiva, ad inviare agli Istituti scolastici una lettera circolare con cui si invitano i medesimi a coordinare, nel rispetto dei reciproci obblighi e competenze, l'attività del proprio personale con quello dell'Appaltatore dell'impianto;
2. in ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'uso degli impianti sportivi della Fondazione" (approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 5 del 05/07/2016) consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dalla Stazione Appaltante, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni, ivi compresa la chiusura del campo, causa sfavorevoli condizioni meteo;
3. è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare o ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, anche laddove – come è per il campo di gioco – la scelta dell'ammissibilità al medesimo sia demandata all'Appaltatore medesimo (cfr. Art. 7, co. 9, n. 1, lett. i).
A tale proposito la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per tutto ciò

che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi in tale circostanza a seguito di mancato inoltro della predetta richiesta e del rilascio della successiva autorizzazione.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b), dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell'art. 90, co. 24, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, l'Appaltatore, relativamente alla palestra Zavaroni A, potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dalla Stazione Appaltante.

Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità dell'Appaltatore, previa obbligatoria comunicazione alla Stazione Appaltante;

4. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

5. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente concordata con l'Appaltatore e solo se autorizzata dalla Stazione Appaltante. La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le

prestazioni oggetto del presente contratto, sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di assegnazione ordinaria, sia dalle attività di carattere straordinario (incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dalla Stazione Appaltante;

6. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

- ✓ atleti per effettuare la propria attività;
- ✓ addetti ai diversi servizi;
- ✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;
- ✓ eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di legge ed in base al "Certificato Prevenzione Incendi", allegato al presente contratto di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale (ALLEGATO 2).

Con eccezione della palestra "Zavaroni B", l'accesso alla quale farà capo a "Boxe Tricolore A.S.D.", della palestra "Zavaroni A" in concomitanza con lo svolgimento dell'attività scolastica (rispetto alla quale limitatamente a tale orario la responsabilità è del personale scolastico) e degli spazi adibiti ad uso uffici posti sul lato di Viale Olimpia, l'accesso ai quali farà capo all'eventuale sub-affidatario, il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici, ivi compresa l'attivazione, per quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto, se presente;

7. predisposizione, verifica, aggiornamento, attuazione del PIANO DI SICUREZZA di cui all'art. 19-bis del decreto D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18 marzo 1996

e successive modificazioni ed integrazioni). Il predetto documento redatto a cura dell'Appaltatore nei termini previsti dalla legge, costituirà parte integrante ed essenziale del presente contratto. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, del citato Decreto Ministeriale, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure;

8. verifica periodica dell'impianto di messa a terra (ai sensi del D.P.R. 462/01) così come previsto dalle normative vigenti, dando comunicazione alla Stazione Appaltante delle risultanze;

9. presidio e sorveglianza durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici, pubblico compreso e presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici. Con le eccezioni di cui al precedente punto 6, la presenza dell'operatore è richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta presenza nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte dell'Appaltatore sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà comunque vigilare sull'impianto anche durante i periodi di chiusura, in particolare per evitare danni derivanti da guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnologici e dovrà osservare una scrupolosa cura del manto di erba (curando innaffiatura e ogni trattamento necessario) anche durante il periodo estivo.

10. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: con le eccezioni di cui al precedente punto 6, presenza costante alla ricezione di un addetto per accogliere le società utilizzatrici e il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi. A tal fine la Stazione Appaltante si riserva di



effettuare durante gli orari di apertura dell'impianto dei sopralluoghi senza preavviso, per verificare che l'impianto non venga lasciato in stato di abbandono;

11. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate che interrompano la normale fruizione dell'impianto. Analogamente alle palestre scolastiche, le scuole accederanno direttamente all'impianto "Zavaroni A" sotto la diretta responsabilità del Corpo Docente. Analogamente a quanto accade nelle palestre scolastiche o ad uso scolastico il personale della scuola e l'Appaltatore condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che individui i rispettivi obblighi e responsabilità per le pulizie di competenza a fine e inizio turno ed ogni altro adempimento, provvedendo quotidianamente al momento del rispettivo rilascio del medesimo ad attestare eventuali problemi, disfunzioni, guasti e provvedendo - ciascuno per la propria responsabilità - alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi;

12. fornitura e messa a disposizione degli utenti dei necessari medicinali e apparati di pronto soccorso, nonché ripristino dei prodotti in caso d'uso o scadenza, secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico installato dalla Stazione Appaltante dovrà, all'occorrenza, sempre essere reso fruibile ai terzi fruitori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente funzionante, sicché al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto della ditta installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui l'Appaltatore si avveda, vanno sempre segnalate;

13. pulizia e disinfezione settimanale della tribuna con lavaggio dei posti a sedere,

secondo il dettaglio di cui al punto sub 14, lett. B) e sotto la voce "PULIZIE POST MANIFESTAZIONI";

14. servizio di pulizia e disinfezione dell'impianto secondo il dettaglio che segue:

PULIZIA CONTINUATIVA

Il servizio dovrà essere svolto negli spazi di seguito indicati, secondo le modalità e frequenze indicate e in funzione della destinazione d'uso dei locali.

A. Pulizie giornaliere

a. Area "interna" situata all'incrocio tra Via Mirabello e Via Matteotti:

✓ raccolta rifiuti e trasporto dei sacchi negli appositi contenitori dell'Ente preposto alla raccolta;

✓ pulizia dell'intera area;

b. Palestra Zavaroni "A"

✓ raccolta rifiuti e trasporto dei sacchi negli appositi contenitori dell'Ente preposto alla raccolta;

✓ lavaggio pavimenti, preceduto da un'accurata eliminazione della polvere;

✓ scopatura a umido da eseguirsi con apposito attrezzo, utilizzando garze inumidite con sostanze ad azione detergente-disinfettante;

c. Spogliatoi docce - W.C. Atleti - altri servizi igienici

✓ lavaggio pavimenti preceduto da un'accurata eliminazione della polvere. Dovranno essere usati prodotti ad azione detergente-disinfettante. I pavimenti dei locali ad uso servizi igienici e docce dopo il lavaggio saranno trattati con prodotti ad azione battericida;

✓ spolveratura arredi ed accessori con garza inumidita con sostanza detergente, disinfettante, igienizzante, vuotatura e pulizia

posacenere, vuotatura e lavaggio all'occorrenza di cestini portarifiuti;

- ✓ pulizia e sanificazione di servizi igienici, che comprende la raccolta di eventuali rifiuti dal pavimento, vaporizzazione delle superfici (rivestimenti, sanitari) di un prodotto ad azione detergente-disincrostante e detergente-disinfettante e successiva asciugatura a mezzo apposito panno per i sanitari ed aspiraliquidi per superfici orizzontali e verticali. Dovrà essere previsto il trattamento periodico di questi locali con prodotto ad azione specificatamente fungicida; i pavimenti dopo il lavaggio dovranno essere trattati con prodotti ad azione battericida.

Si specifica che per il lavaggio dei pavimenti dovrà essere sempre usata l'apposita lavapavimenti in dotazione all'impianto.

d. Palestra Zavaroni "B"

Relativamente alla palestra "Zavaroni B", la pulizia della medesima (e degli spazi annessi) è a carico dell'Appaltatore;

B. Pulizia almeno trimestrale (compatibilmente con le temperature dei mesi di dicembre e gennaio)

- ✓ Tribuna e gradinate: lavaggio di tutti i gradoni e di tutte le sedute e delle vetrate laterali con apposita idropulitrice, ivi comprese le strutture metalliche di sostegno e le parti alte della struttura. Pulizia accurata anche delle cabine per i telecronisti, badando in tal caso a non arrecare danni agli impianti elettrici, sonori e microfonici. Eventuale disinfezione in presenza di accumulo di guano di volatili. Per mantenere pulita la tribuna, l'Appaltatore può provvedere a coprirne in tutto o in parte le sedute con appositi teloni acquistati, posizionati e ancorati a propria cura e spese e con l'assunzione di

ogni responsabilità per ciò che ne possa derivare in caso di fortunale che dovesse divellerli e trascinarli lontano;

PULIZIE PRE E POST-MANIFESTAZIONI

A. Locali interessati dagli avvenimenti in calendario, corridoi, scale, ingressi:

✓ raccolta rifiuti, spolveratura arredi, scopatura ad umido, lavaggio meccanico;

B. Tribuna e gradinate:

✓ raccolta rifiuti;

✓ lavaggio di gradoni e sedute e delle vetrate laterali sporche con apposita idropulitrice, ivi comprese le strutture metalliche di sostegno e le parti alte della struttura, anche in aggiunta alla pulizia almeno trimestrale, tutte le volte in cui si accumulano sporco o nel caso di deiezioni di volatili;

C. Spogliatoi atleti - Servizi igienici pubblico e atleti:

✓ lavaggio pavimenti preceduto da un'accurata eliminazione della polvere.

Dovranno essere usati prodotti ad azione detergente-disinfettante. Per i pavimenti in materiale plastico dovrà essere usato un prodotto che abbinato alle azioni di cui sopra anche shampoo auto-incerante, onde consentire il ripristino dello strato protettivo superficiale. I pavimenti dei locali ad uso servizi igienici e docce dopo il lavaggio saranno trattati con prodotti ad azione battericida;

✓ spolveratura arredi ed accessori con garza inumidita con sostanza detergente, disinfettante, igienizzante, vuotatura e pulizia posacenere, vuotatura e lavaggio all'occorrenza di cestini portarifiuti;

✓ pulizia e sanificazione servizi igienici, che comprende la raccolta di eventuali rifiuti dal pavimento, vaporizzazione delle superfici



(rivestimenti, sanitari) di un prodotto ad azione detergente-disincrostante e detergente-disinfettante e successiva asciugatura a mezzo apposito panno per i sanitari ed aspiraliquidi per superfici orizzontali e verticali.

Dovrà essere previsto il trattamento periodico di questi locali con prodotto ad azione specificatamente fungicida; i pavimenti dopo il lavaggio dovranno essere trattati con prodotti ad azione battericida;

- ✓ nel caso in cui l'affluenza di pubblico sia limitata, si può provvedere alla creazione di zone di affluenza, transennando parzialmente alcune parti della struttura, per cui gli interventi saranno limitati solo ai locali e agli spazi utilizzati.

.OPERAZIONI E PULIZIE AL BISOGNO

- ✓ verifica prima di ogni manifestazione delle condizioni della rete di protezione dai volatili stesa sotto il tetto della tribuna, pulizia della rete medesima, riparazione, ripristino di ogni tipo di guasto e rimozione di eventuali carcasse di animali che vi restassero imprigionati: ove l'Appaltatore non vi provveda tempestivamente, la Stazione Appaltante si riserva di provvedere mediante "acquisto in danno", trattenendo la somma pagata dal corrispettivo dovuto, anche senza previa diffida formale a provvedere;

- ✓ verifica immediatamente prima di ogni evento delle condizioni di pulizia della tribuna e lavaggio al bisogno di gradoni, sedute e vetrate laterali sporche con apposita idropulitrice, ivi comprese le strutture metalliche di sostegno e le parti alte della struttura, anche in aggiunta alla pulizia mensile e pre e post-manifestazioni e ciò tutte le volte in cui si accumuli sporco o nel caso di deiezioni di volatili.

E' a carico dell'Appaltatore l'acquisto dei prodotti occorrenti per la manutenzione

del terreno di gioco, per la pulizia dei locali e degli arredi, al quale incombe la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme di eco-compatibilità dettate in materia, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio, devono essere utilizzati con le dovute precauzioni e custodite in locali o armadiature chiuse a chiave, in modo da impedirne l'accesso e l'utilizzo a terzi. L'Appaltatore dichiara che accetterà senza riserve di aderire a protocolli di pulizia e sanificazione in ogni tempo, predisposti dalle competenti autorità sanitarie, adottando prodotti contenenti principi attivi da esse indicati e con modalità d'utilizzo dalle medesime raccomandate.

15. MANUTENZIONE E CURA DEL TERRENO DI GIOCO. L'Appaltatore dichiara esplicitamente di accettare senza obiezione l'accollo di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso e del programma di lavori e manutenzioni che dovrà essere adottato, per garantirne la qualità del mantenimento, consistente almeno nei seguenti interventi:

- a. prima di ogni partita taglio dell'erba ad altezza richiesta (da eseguirsi solitamente nella giornata antecedente la partita mediante tosaerba munito di raccogliatore), tracciatura delle righe di gioco mediante botte irroratrice a vernice, con doppio passaggio in caso di condizioni atmosferiche avverse;
- b. dopo ogni partita, sistemazione entro 24 ore (o condizioni meteo permettendo al più presto) delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate, raccolta manuale di rifiuti eventualmente depositati sul terreno di gioco (carte, cerotti, garze, bicchieri, bottiglie, ecc), rullatura singola con rullo specifico avente una larghezza e peso adeguati (tale operazione non deve essere eseguita in maniera incrociata), rizollatura manuale delle microasperità



formatesi durante la partita, retatura mediante rete livellatrice a maglia sciolta dell'intera superficie, mantenendo le planarità del campo e avendo cura durante l'operazione di pulire frequentemente la rete;

c. irrigazione del terreno di gioco secondo cadenze e modalità legate all'andamento stagionale e alle tecniche manutentive dei terreni di gioco;

d. sfalcio, raccolta e conferimento degli sfalci negli appositi contenitori, nel periodo da aprile a ottobre almeno una volta a settimana e ogni altra volta si rendesse necessario, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio "Giroverde";

e. semina di rinfitto nelle zone più colpite almeno due volte l'anno nel periodo di riposo dei campi e su richiesta della Stazione Appaltante ogni qual volta le condizioni dello stesso pregiudicassero lo svolgimento dell'attività sportiva;

f. diserbo selettivo ove necessario;

g. concimazioni bilanciate ed a cadenza regolare da effettuarsi indicativamente secondo il programma di fertilizzazione presentato in sede di offerta;

h. rullatura, specie nel periodo invernale e primaverile, ogni volta che si rendesse necessario;

i. stendimento di sabbia e torba ogni volta che si rendesse necessario.

La manutenzione **dell'impianto di irrigazione** è a carico dell'impresa aggiudicataria dell'appalto di Global Service del Comune di Reggio Emilia. Sarà a carico dell'Appaltatore il rifacimento dell'intero impianto di irrigazione ed il ripristino del manto erboso nel corso dell'estate 2021, ove entro il 15 maggio 2021 venga comunicato l'intendimento di prolungare l'affidamento.

Sarà sempre a carico dell'Appaltatore l'acquisto di ogni materiale occorrente per tutti gli adempimenti, nonché la spesa per i carburanti e lubrificanti necessari al

funzionamento dei macchinari, oltrechè della loro manutenzione e sostituzione e le spese per l'acquisto di terriccio, torba, concime, sabbia, sementi, materiale per segnatura e quant'altro occorrente per la perfetta manutenzione del terreno di gioco. Si specifica che prima della decorrenza del contratto l'Appaltatore dovrà fornire il proprio calendario di manutenzione del terreno di gioco, comprensivo delle diverse tempistiche di arieggiatura, carotatura, semine, tipologia di top dressing, tagli dell'erba, irrigazione etc., modalità e prodotti per la concimazione, trattamenti fungicidi e disinfestanti, secondo il modello settimanale e mensile predisposto ai fini della partecipazione alla gara d'appalto e documentando, a fini del pagamento del corrispettivo, l'esecuzione di tali prestazioni nei modi indicati in sede di gara;



16. MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI: sono poste a carico dell'Appaltatore tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, tra cui in particolare:

- a) entro il 31 luglio di ogni anno sigillatura e impermeabilizzazione a perfetta regola d'arte dei tratti di giuntura della tribuna, il ripristino delle pareti eventualmente ammalorate. Oltre a ciò spetta all'Appaltatore il tinteggio dei locali del piano interrato entro il 15 febbraio 2020 ed il ripristino annuale dello stesso;
- b) entro il 31 marzo 2020 la ristrutturazione completa, il consolidamento dei muri perimetrali, il ripristino degli intonaci ed il tinteggio esterno ed interno dei due immobili adibiti a magazzino posti lungo Via Mirabello;
- c) il ripristino e la ritesatura annuale delle reti di protezione dai volatili (la prima da effettuarsi entro il 31 agosto 2020);

d) il rifacimento dell'intero impianto di irrigazione ed il ripristino del manto erboso nel corso dell'estate 2021, ove entro il 15 maggio 2021 venga comunicato l'intendimento di prolungare l'affidamento;

e) la sistemazione dell'impianto idraulico e la sostituzione dei sanitari guasti o impraticabili del piano interrato e del primo piano entro il 31 agosto 2020.

In particolare, ogni intervento di lavori tra quelli indicati alle precedenti lettere a), b), c), d), e) dovrà essere accompagnato da appositi disegni e progetto esecutivo, comprensivo di mappe, disegni, descrizione dettagliata di ogni tipologia di lavori, computo metrico, prezziario e ogni altro elemento progettuale richiesto e dovrà essere accompagnato da ogni specificazione e certificazione richiesta e dal preventivo di spesa dell'impresa esecutrice degli stessi.

Tali progetti, comprensivi di tutti gli elementi sopradescritti, andranno preventivamente depositati presso la Fondazione; successivamente al deposito ciascun progetto dovrà essere da questa approvato, eventualmente avvalendosi dei competenti Servizi comunali, ovvero di competenze specifiche acquisite al riguardo entro e non oltre 30 giorni. Nel caso di mancato riscontro entro il termine indicato il progetto si intende come accolto.

Nel caso l'Appaltatore fornisca progetti ritenuti insoddisfacenti, o di valore o qualità inferiori a quelli soprastimati e a ciò non ponga rimedio immediato, attivandosi per adeguarli agli standard richiesti e concludere i lavori nel tempo dovuto, la Stazione Appaltante, previa diffida formale ad adempiere, da inviarsi tramite PEC, si riserva di eseguire direttamente i lavori medesimi, incamerando la garanzia definitiva depositata per l'importo corrispondente, salvo obbligo per l'Appaltatore di reintegro della medesima fino a concorrenza dell'ammontare

dovuto e fatto salvo il risarcimento di ogni danno. Nel caso di mancato reintegro della cauzione, previa formale diffida ad adempiere nei 15 (quindici) giorni successivi, si procederà senz'altro indugio alla risoluzione del contratto *ipso facto et iure*, all'incameramento dell'intera cauzione e all'affidamento dell'appalto al secondo in graduatoria, salvo il risarcimento di ogni danno.

Parimenti, ove l'omissione dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori nei tempi e nei modi richiesti sia reiterata anche una seconda volta dopo la prima (di cui all'ipotesi precedente), ciò determinerà - previa formale diffida ad adempiere nei 15 (quindici) giorni successivi e salvo il risarcimento di ogni danno - la risoluzione del contratto *ipso facto et iure*, l'incameramento dell'intera cauzione e l'affidamento dell'appalto al secondo in graduatoria. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare quanto sopra, rinunciando a sollevare in ogni tempo qualsivoglia eccezione di sorta al riguardo. Parimenti egli dichiara, riguardo ai lavori di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed a tutti i lavori, cui è tenuto in base ai documenti di gara od a eventuale ulteriore propria offerta di miglioria, di rinunciare in via preventiva, incondizionata e senza limiti di tempo a qualsiasi forma di contestazione, rivalsa o richiesta di rimborso alla Stazione Appaltante ed a qualsiasi forma di contributo, indennizzo, risarcimento o ristoro anche minimo per i lavori realizzati o per i beni acquistati o a promuovere contro la Stazione Appaltante medesima ogni azione per indebito arricchimento o altra avente analoga finalità.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le operazioni periodiche contenute nell'apposito "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione" (ALLEGATO 3), compresa la verifica costante e periodica degli impianti tecnologici e loro eventuale sostituzione.

Spettano alla Stazione Appaltante o al Proprietario, invece, solo gli interventi di manutenzione straordinaria relativamente al rinnovo, consolidamento o sostituzione di parti strutturali delle unità immobiliari (quali ad esempio: solai, travi, murature portanti, ecc.).

Si avverte che la Stazione Appaltante o il Proprietario non effettueranno interventi di manutenzione straordinaria di propria competenza, se conseguenti ad incuria o trascuratezza dell'Appaltatore. Quando, infatti, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte dell'Appaltatore delle operazioni di manutenzione di sua competenza o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza dell'Appaltatore, tutte le eventuali conseguenti spese di manutenzione saranno a carico di quest'ultimo, comprese quelle di natura strutturale, di per sé a carico della Stazione Appaltante o del Proprietario.



L'Appaltatore dichiara esplicitamente di essere in grado di assicurare la conduzione di impianti tecnologici con garanzia di intervento entro 24 ore dall'evento.

Le attività manutentive (a seconda della tipologia di intervento) potranno essere svolte dall'Appaltatore direttamente o tramite impresa subappaltatrice in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, in particolare quelle sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, lasciando indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità, ovvero – ai sensi dell'art. 105, co. 3, lett. a), del medesimo decreto – tramite affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l'Appaltatore

provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

L'Appaltatore dovrà altresì predisporre un servizio di pronto intervento in grado di far fronte con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi per consentire comunque, ove possibile, la prosecuzione delle attività in tutta sicurezza.

L'Appaltatore potrà proporre e, ottenuto il benestare della Stazione Appaltante, anche eseguire, al posto della Stazione Appaltante, interventi di manutenzione straordinaria nel caso che questi risultino improrogabili in quanto imprevisi ed imprevedibili, per motivi di pubblica incolumità o sicurezza. In tali casi l'Appaltatore verrà indennizzato della sola spesa autorizzata e sostenuta dopo le approvazioni di legge.

Saranno inoltre a carico dell'Amministrazione Comunale o della Stazione Appaltante le spese relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature attuali, sollevando l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da mancate modifiche o carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

Al termine dell'affidamento del Servizio, la struttura dovrà essere riconsegnata in buone condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Dell'inizio e del termine di quest'operazione deve essere redatto apposito verbale in contraddittorio con la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore resta responsabile della dimostrazione del mantenimento delle condizioni di cui sopra nei confronti della Stazione Appaltante e di tutti gli Enti e



Autorità preposte, producendo tempestivamente, a semplice domanda e nella forma richiesta, la documentazione e/o le certificazioni necessarie.

Nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico alla Stazione Appaltante per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio dell'Appaltatore.

MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIFICI:

Relativamente alla "Gestione Calore", le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti di riscaldamento, idricosanitari e di irrigazione (con esclusione di tutte le utenze, che restano in capo all'Appaltatore) sono in capo all'Amministrazione Comunale che opera attraverso il proprio Appaltatore (GESTA S.p.A).

La Stazione Appaltante provvede al rimborso all'Amministrazione Comunale del relativo onere e **ne addebita all'Appaltatore la quota di sua competenza relativa alla manutenzione ordinaria.**

L'Appaltatore provvede a segnalare tempestivamente eventuali disservizi o attraverso la Stazione Appaltante o direttamente attraverso il Centro Chiamate dell'Amministrazione Comunale;

17. controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti alla Stazione Appaltante, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio della Stazione Appaltante, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte (Amministrazioni pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.);

18. allestimento dei terreni di gioco (campo esterno per calcio/rugby e palestra

“Zavaroni A”) secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti;

19. attivazione dei locali adibiti a Servizio di Cassa nel caso di manifestazioni implicanti ingresso a bigliettazione nel rispetto di ogni norma stabilita in materia;

20. conduzione dei servizi di natura commerciale di cui all'Art. 11.

Le attività di:

a. manutenzione del terreno in erba naturale del campo di gioco per rugby/calcio;

b. manutenzione degli impianti tecnologici;

c. gestione dei servizi commerciali (vendita, somministrazione),

potranno essere svolte direttamente dall'Appaltatore (dimostrando il possesso della relativa attrezzatura tecnica), ovvero è autorizzato, nel rispetto di ogni normativa in materia ed in particolare dell'art. 105 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i., il ricorso al subappalto, salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e in particolare di quanto stabilito dall'art. 80 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore si fa inoltre carico **integralmente delle spese relative a tutte le utenze, nessuna esclusa** (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, acqua, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento, ecc.). A tal fine, l'Appaltatore dovrà provvedervi volturando l'intestazione di tutti i relativi contratti a proprio nome, con decorrenza dalla data di inizio dell'appalto, salvo conguaglio per eventuali ritardi nel subingresso.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia o dalla Società di raccolta dei rifiuti, ivi compreso il conferimento in discarica di sfalci d'erba e potature relative all'area

verde, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio "Giroverde".

L'Appaltatore si impegna infine a collaborare a tutte le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.

Rimangono invece a carico delle Società sportive richiedenti l'utilizzo dell'impianto tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

A. assicurare la Direzione dell'impianto, nominando un "Direttore/Responsabile-referente per la Stazione Appaltante", fornendone le generalità ed un recapito di telefono cellulare e garantendone comunque e sempre l'immediata reperibilità in ogni momento per tutte le giornate dell'anno, onde poter fare fronte ad ogni emergenza. Il suo nominativo sarà comunicato formalmente alla Stazione Appaltante prima della presa in consegna dell'impianto e per ogni variazione. Questi dovrà essere in possesso di adeguata e documentata preparazione tecnica ed avrà la responsabilità, tra l'altro, di organizzare e dirigere le risorse umane impiegate e quelle di pronto intervento, predisponendo e sottoscrivendo le relative pratiche tecnico-amministrative connesse all'attività di manutenzione, con ciò assumendo la veste di "Responsabile tecnico dell'Appaltatore" e referente per i rapporti di carattere tecnico con la Stazione Appaltante. Il personale dell'Appaltatore che verrà a contatto con l'utenza ed il pubblico dovrà essere personale di fiducia. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza;

B. produrre **mensilmente** il prospetto analitico, attestante l'indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per

tipologia di spazio utilizzato;

C. presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute (ivi comprese carburanti e lubrificanti per il funzionamento dei macchinari di manutenzione del verde nel caso di manutenzione diretta, nonché materiale per segnatura) per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella relativa ai consumi delle utenze, nonché appena disponibile copia fronte/retro delle fatture relative ai costi delle medesime. **In mancanza degli adempimenti di cui alle lettere A, B, C il corrispettivo non sarà liquidato;**

D. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione delle spese sostenute.

All'Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni (INAIL, AUSL, CPVLPS, VV.F. antincendio, autorizzazione agli scarichi etc.) e gli adempimenti relativi all'agibilità dell'impianto medesimo. Compete all'Appaltatore, limitatamente alla durata dell'appalto, l'onere della presentazione delle istanze volte all'ottenimento delle relative licenze ed autorizzazioni d'esercizio.

L'Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di conoscere perfettamente già da prima o di avere effettuato nel corso della procedura di manifestazione di interesse un sopralluogo sull'impianto, di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato nei precedenti articoli ed in specie all'art. 1 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa



ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.

ART. 3 - CAMPI GIOCO

L'Appaltatore è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto e segnatamente nella sola palestra "Zavaroni A" (e quindi con assoluta esclusione del campo esterno) durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi. Ciò previo invio di richiesta alla Stazione Appaltante ed eventuale nulla osta dei competenti Servizi comunali, da richiedersi in relazione ai "campi gioco" organizzati in collaborazione con questi ultimi.

La Stazione Appaltante è liberata da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per eventuali conseguenze derivanti dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.

Nel caso organizzati direttamente tale attività l'Appaltatore rimane in quanto tale "gestore dell'impianto" anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti "campi estivi" siano organizzati da soggetti terzi rispetto all'Appaltatore, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici utilizzatori dell'impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà avvenire solo in accordo con l'Appaltatore, che non cessa di rimanere "gestore dell'impianto".

Per tale disponibilità l'Appaltatore potrà richiedere all'eventuale terzo soggetto organizzatore del "campo giochi" un rimborso spese settimanale onnicomprensivo,

da convenirsi tra le parti.

Ove l'Appaltatore non organizzi direttamente tale attività e il terzo agisca in attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, l'Appaltatore non potrà rifiutare di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di concerto con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, quest'ultima avrà diritto di prelazione sulle altre, Appaltatore compreso.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso la Stazione Appaltante, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.

A tal fine egli si impegna tanto verso l'Appaltatore, che verso la Stazione Appaltante, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, nominando una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività prevista e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza, redatto dall'Appaltatore (e facendolo proprio) o dallo stesso utilizzatore-organizzatore del "campo-estivo", secondo la specificità dello stesso; detta squadra dovrà comunque essere costituita

sempre in numero non inferiore a due persone e comunque nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. (nei casi in cui applicabile ovvero venissero previste ed organizzati eventi sportivi o manifestazioni occasionali durante il "campo estivo" qualificabili come manifestazioni di pubblico spettacolo).

A tal fine il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" e l'Appaltatore condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che attesti ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità e l'effettiva presa conoscenza, ai fini della sicurezza e salute, consegna e riconsegna dell'impianto, con l'obbligo da parte del terzo di segnalare all'Appaltatore qualsiasi intervento "strutturale e non" si rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salubrità dell'impianto e provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore dell'Appaltatore alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.



Inoltre il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" assumerà l'obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due commi del successivo art. 19.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

L'affidamento ha decorrenza dal 1 gennaio 2020 e così fino al 15 agosto 2021, salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il prolungamento del contratto stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo fino al 20 agosto 2023.

Ove verificata detta convenienza, comunicherà al contraente la volontà di procedere al prolungamento del contratto.

E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi

momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, all'Appaltatore sarà riconosciuta, in deroga all'art. 1671, del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, il pagamento del corrispettivo per la frazione di mese non fruita integralmente.

Resta esclusa la facoltà dell'Appaltatore di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

La Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'Appaltatore si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori, beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, allegato e consegnato in copia all'Appaltatore all'atto della sottoscrizione del presente contratto (ALLEGATO 4). La Stazione Appaltante avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

Da ultimo la Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, nel caso di mancata realizzazione degli impegni proposti in sede di gara per l'affidamento del presente impianto.

ART. 5 – PENALI

L'Appaltatore provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.



Con cadenza periodica ed almeno trimestralmente un incaricato dalla Stazione Appaltante, in contraddittorio con l'Appaltatore, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale, da depositarsi presso la Fondazione.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante invierà copia del verbale del sopralluogo all'Appaltatore, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

- ✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di manutenzione del terreno di gioco secondo il calendario indicato, si applicherà una penale di EURO 350,00 (trecentocinquanta) per ogni ritardato o mancato svolgimento del Servizio, mentre il relativo pagamento del corrispettivo verrà subordinato al regolare adempimento di tale obbligazione. Tale fattispecie verrà equiparata al fatto che le operazioni di manutenzione non vengano adeguatamente comprovate nei modi indicati in sede di gara o eventualmente richiesti per iscritto, anche



tramite posta elettronica, dalla Stazione Appaltante;

- ✓ nel caso l'Appaltatore venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);
- ✓ in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata di campi gioco si applicherà una penale di EURO 500,00 (cinquecento);
- ✓ in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta);
- ✓ in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;
- ✓ nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione del corrispettivo, l'applicazione di una penale di EURO 500,00 (cinquecento) per ciascuna omissione;
- ✓ nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante e/o dai competenti Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione.

La Stazione Appaltante inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione

delle succitate penali e alla mancata liquidazione del corrispettivo, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo a lavori o servizi non effettuati o a danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 13 (Risoluzione del contratto).

ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore dell'Appaltatore. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dall'Appaltatore, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dalla Stazione Appaltante.

Per l'attività curricolare delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado del Comune di Reggio Emilia all'interno della palestra "Zavaroni A" nulla, oltre quanto già stabilito dal presente contratto, è dovuto all'Appaltatore, che dovrà mettere a disposizione gratuitamente l'impianto; giornalmente al termine di tale attività l'Istituto scolastico che fruirà della struttura provvederà, con proprio personale, alla pulizia e ripristino dei locali utilizzati, nel rispetto delle reciproche obbligazioni indicate negli articoli precedenti.

Resta inteso che la Direzione Didattica richiedente si assumerà tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto in parola e si farà carico del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.

L'Appaltatore potrà concordare liberamente con altre istituzioni scolastiche pubbliche, parificate o private modalità d'uso dell'impianto nel rispetto del tariffario d'uso e previa calendarizzazione concordata ed autorizzata dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e compatibilmente con le esigenze gestionali dell'Appaltatore, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno dieci giorni, di usufruire gratuitamente per attività proprie, o da questa patrocinate o compartecipate, per 2 (due) giornate annue e di altre 2 (due) giornate a tariffa dimezzata, salvo il rimborso in ogni caso delle spese di utenza e allestimento per le iniziative di terzi patrocinate o compartecipate dalla Fondazione, ove il corrispettivo da corrispondere verrà determinato volta per volta anche in base al tariffario.

Previo nulla-osta della Stazione Appaltante e compatibilmente con gli orari ed il calendario programmati, oltreché con le condizioni del terreno di gioco, l'Appaltatore potrà programmare manifestazioni sportive, di cui invierà comunicazione preventiva alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima, fatta salva ogni responsabilità in ordine all'organizzazione delle manifestazioni medesime. Delle predette manifestazioni l'Appaltatore è autorizzato a trattenere i proventi.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere all'Appaltatore il costo per ulteriori sessanta giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata, a meno che l'Appaltatore individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante ed all'Appaltatore. Tutti gli spazi rimasti vuoti della palestra



"Zavaroni A" potranno essere utilizzati dall'Appaltatore per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione alla Fondazione. La mancata comunicazione dell'uso dell'impianto verrà in questo, come in ogni altro caso, sanzionata con l'applicazione di una penale di Euro 500,00 (cinquecento).

A garanzia dei crediti l'Appaltatore potrà pretendere dai fruitori dell'impianto per attività sportive, il versamento di una fideiussione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzo e, nel caso di utilizzo occasionale, del valore corrispondente a quanto dovuto oppure anche il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche alla Stazione Appaltante, se richieste.

L'Appaltatore, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dalla Stazione Appaltante l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Oltre gli introiti derivanti dal diritto di riscossione delle tariffe d'uso direttamente dagli utenti dell'impianto, la Stazione Appaltante verserà all'Appaltatore la somma annua di EURO 71.280,00 (oltre IVA) (diconsi settantunomiladuecentoottanta/00 oltre IVA), già dedotti del ribasso percentuale praticato in sede di gara e pari al 1% sul prezzo base pari ad € 72,000,00 annui (oltre IVA) (diconsi settantaduemila/00 oltre IVA) oneri per la sicurezza esclusi, da corrisondersi proporzionalmente con scadenze trimestrali, dietro presentazione di regolari fatture, dedotta la parte relativa ai contratti di sub-appalto autorizzati e stipulati, che verrà corrisposta direttamente al sub-appaltatore. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Per l'eventuale periodo di prolungamento, il corrispettivo annuo verrà liquidato in quattro rate trimestrali.

Verrà inoltre corrisposta in un'unica rata al termine della prestazione di servizio la somma di Euro 747,50 (oltre IVA) relativa agli oneri della sicurezza.

Per l'eventuale periodo di prolungamento gli oneri della sicurezza verranno liquidati in € 920,00 (oltre IVA).

Si specifica che a fronte della mancata documentazione dell'avvenuta pulizia almeno trimestrale della tribuna di cui al precedente art. 2 o della constatazione in contraddittorio della non avvenuta esecuzione della stessa, verranno trattenuti dal corrispettivo dovuto € 500,00 (cinquecento) (oltre I.V.A.) per ognuno degli interventi previsti, salvo acquisto in danno del servizio.

Per il primo anno del contratto, l'importo del corrispettivo è fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi e ciò vale anche per l'ipotesi di prolungamento del contratto oltre il limite del 15 agosto 2021.

La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale istanza, che dovrà pervenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le richieste di aumento, la Stazione Appaltante non riconoscerà l'adeguamento del prezzo. L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Qualora le rilevazioni delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici previste dalla normativa vigente non fossero disponibili, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del corrispettivo.

Non è ammessa alcuna altra forma di revisione contrattuale.

I limiti d'uso dell'impianto sono quelli sotto indicati:

A. l'utilizzo della Palestra Zavaroni A al mattino è in alcune giornate riservata alle scuole, secondo calendario d'uso definito o autorizzato dalla Stazione Appaltante e consultabile sul profilo della medesima;

B. l'uso solo sportivo dello Stadio per la stagione sportiva 2019-20;

C. l'individuazione per la stagione sportiva 2019-20 della disciplina del rugby, come disciplina principale dell'impianto e l'onere a carico degli eventuali altri richiedenti per l'allestimento del terreno a favore di altri sport, secondo quanto previsto nel relativo tariffario. Per le stagioni successive competerà al Presidente la designazione della disciplina principale, con l'onere per le altre discipline di adeguarsi a quanto sopra;

D. l'uso extrasportivo per manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo è demandata a far tempo dalla conclusione della stagione sportiva 2019-20 (corrispondente a circa la metà del mese di giugno) ed eventualmente per gli anni a venire ad apposita decisione del Consiglio di Gestione. Gli introiti derivanti dall'uso del complesso sportivo per tali manifestazioni in base al tariffario d'uso saranno corrisposti alla Fondazione per lo sport, salvo il rimborso degli oneri accessori a favore dell'Appaltatore. A garanzia delle obbligazioni derivanti dall'utilizzo dell'impianto, la Fondazione pretenderà dal richiedente la prestazione di una fideiussione a prima richiesta per un valore corrispondente a quello dovuto, oltre a quanto deliberato a garanzia per eventuali danni. La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui al Titolo V (artt. 106 e ss.) del D.Lgs. 01/99/1993 n. 385 s.m.i., che

da condizioni meteo estreme, in accordo con la stessa Valorugby;

H. possibilità per una sola altra squadra di disputare un Campionato di livello almeno regionale, ove ne faccia richiesta. Tale diritto potrà essere limitato da condizioni meteo avverse, secondo decisione discrezionalmente assunta dalla Fondazione;

I. l'ammissibilità della disputa di altre partite ed allenamenti di squadre di serie A o iscritte ad un campionato nazionale, o richiesti in concomitanza con la disputa di partite internazionali o su richiesta F.I.G.C. o dell'Associazione Italiana Arbitri, previo nulla-osta della Fondazione, ma rimettendo la decisione finale al gestore in relazione alla praticabilità del terreno di gioco;

J. . disponibilità dell'utilizzo gratuito dell'impianto a richiesta della Fondazione per attività proprie o da questa patrocinate o compartecipate per due giornate annue e di altre due giornate a tariffa dimezzata;

K. non sarà ammessa l'attività di scuola-calcio, né alcuna altra attività di allenamento al di fuori di quanto prescritto alla precedente lettera I), con eccezione delle "attività di rifinitura" il giorno precedente la disputa degli incontri di rugby, dietro pagamento della relativa tariffa corrispondente;

L. vincolo di utilizzo dei locali attualmente occupati da A.I.A. a favore della medesima, tranne nel caso l'Appaltatore riesca ad ottenere un canone maggiore di quello attuale, pari € 8.400 annui oltre I.V.A., comprensivo del rimborso forfettario delle utenze.

L'Appaltatore si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto. In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: Agenzia di Porta Castello - IBAN: IT60O0503412802000000013445 indicando nella persona del Sig.

Bertocchi Ivan nato a Reggio Emilia (RE) il 02/12/1958 e residente a Reggio Emilia in Via P. Buole n. 36 - C.F. BRTVNI58T02H223L, il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C, il quale è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente contratto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale, qualora l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte anche in via non esclusiva alla realizzazione del presente affidamento.

L'Appaltatore si obbliga infine a comunicare alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 8 – CAUZIONE

Ai sensi dell'Art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto, disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le Stazioni Appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Alla scadenza dell'appalto (15 agosto 2021 o 20 agosto 2023 nel caso di prolungamento del contratto), si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Il complesso sportivo è destinato prevalentemente ad attività di carattere sportivo.

La Stazione Appaltante provvede alle assegnazioni degli spazi nei limiti di quanto indicato agli articoli precedenti.

Ai fini dell'attività di coordinamento, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto alla Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il contratto come previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Per gli impegni di campionato l'impianto è utilizzato secondo il calendario predisposto dalle rispettive Federazioni Sportive.



Per le attività a carattere continuativo il calendario sarà comunicato in concomitanza con l'inizio di ogni stagione sportiva.

La programmazione occasionale delle attività sarà comunicata all'Appaltatore con un preavviso indicativo minimo di giorni 7 (sette) e lo stesso dicasi nel caso di variazioni dell'attività calendarizzata, ove possibile.

Anche durante le manifestazioni sportive, se accompagnate da attività che determinino emissioni acustiche anche mediante impianti di amplificazione sonora, dovranno essere rispettati limiti ed orari stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

L'Appaltatore è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzatori e di Pubblica Sicurezza necessari.

Nel caso di manifestazioni extrasportive la Stazione Appaltante si riserva di valutare, volta per volta, l'opportunità di autorizzarne lo svolgimento, dandone per tempo comunicazione all'Appaltatore.



Ai fini dell'ammissione di pubblico oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori, l'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in particolare il D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

ART. 10 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

L'Appaltatore ha diritto esclusivo, tranne che relativamente al campo destinato al

calcio ed al rugby, di installare materiale pubblicitario all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate alla Stazione Appaltante e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che assistono alle manifestazioni.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alle norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico dell'Appaltatore.

In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potrà avere durata superiore alla durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente articolo.

Con riguardo al campo destinato al calcio ed al rugby, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia ed in particolare dall'art. 23 del "Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo codice della strada" e solo durante la disputa di propri incontri o manifestazioni, ogni società ha il diritto di poter effettuare in via esclusiva forme di pubblicità fissa e mobile, che dovrà essere a propria cura installata e rimossa al termine della manifestazione, potendo poi l'Appaltatore ripristinare quella che faccia eventualmente capo a lui.

Nel caso di cui al comma precedente, la pubblicità esposta dall'Appaltatore, se richiesto, dovrà essere da questo rimossa o coperta, sicchè per la disputa delle partite



i campi di gioco debbono essere liberi da vincoli pubblicitari.

I relativi introiti pubblicitari saranno incamerati a seconda dei casi dall'Appaltatore o dai terzi che la espongono, se autorizzati.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico dell'Appaltatore o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.

All'Appaltatore è altresì consentito cedere al di fuori dei terreni di gioco ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari fissi a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante in forma scritta.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità dell'Appaltatore, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.



**ART. 11 - SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE,
LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.**

Ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo all'Appaltatore di munirsi di **tutte** le licenze e le autorizzazioni e i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività di gestione previsti dalla normativa in materia.

L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, quali esemplificativamente quelle d'esercizio, commerciali, sanitarie, urbanistiche, di sicurezza e di destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è tenuto ad allestire all'interno dell'impianto un locale di somministrazione di alimenti e bevande, con l'obbligo di apertura nel caso di manifestazioni con presenza di pubblico e per le partite di calcio e rugby con le modalità di cui al successivo n. 1 del comma che segue, volto a offrire una efficace organizzazione per la migliore

accoglienza e più gradevole permanenza all'interno della struttura sportiva, degli atleti, dei dirigenti, dei vari operatori e più in generale del pubblico.

Il servizio di ristoro potrà essere organizzato all'interno della struttura mediante:

1. gestione di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, con orari di apertura coincidenti con quelli di apertura al pubblico;
2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

L'ipotesi sub 2 è ammessa non come alternativa a quella di cui al comma precedente, ma come complementare alla prima.

La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dall'Appaltatore a un terzo, restando l'Appaltatore stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'acquisizione da parte dell'Appaltatore (o eventualmente del terzo) di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie ai sensi della normativa stabilita in materia (tra cui in particolare la Legge Regionale N. 14 del 26/07/2003 e s.m.i.).

L'Appaltatore, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia, è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.

L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività i predetti contratti di subappalto presso la Stazione Appaltante. Il terzo, prima di iniziare l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni licenza e autorizzazione da trasmettersi preventivamente alla Stazione Appaltante.



L'Appaltatore al momento del deposito dei subcontratti di vendita e somministrazione trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto.

I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di esclusiva pertinenza dell'Appaltatore, a carico del quale sono posti ogni onere e responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Con il consenso dell'Appaltatore, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni se ed in quanto previste.

Salvo patto contrario, la gestione della biglietteria è affidata al soggetto cui fa capo la manifestazione in calendario. Gli introiti saranno trattenuti dall'organizzatore dell'evento, salvo il rispetto di ogni adempimento ed in particolare di quelli tariffari, fiscali e SIAE.

ART. 12 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO

Oltreché alle opere di manutenzione ordinaria ed a quelle di manutenzione straordinaria obbligatorie di cui all'art. 2, co. 1, n. 16, l'Appaltatore è altresì autorizzato ad eseguire eventuali opere che abbiano carattere migliorativo per la

funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto medesimo, dopo averne concordato, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia, con la Stazione Appaltante tempi e modalità e ciò anche quando siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione della Stazione Appaltante che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante, ove richiesto, tutti i dati necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.

Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che l'Appaltatore possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun diritto di superficie e subordinando l'affidamento al rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta fideiussione andrà in ogni caso depositata presso la Stazione Appaltante al completamento dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.

Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti l'Appaltatore è unico responsabile ed esonera esplicitamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità



al riguardo. In particolare il Gestore dell'impianto sportivo e l'Appaltatore sono, ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici (tra cui l'assenza di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di gara) e di tracciabilità dei pagamenti.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad effettuare pagamenti a stati d'avanzamento lavori solo previa acquisizione del relativo DURC dell'Appaltatore in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte della Stazione Appaltante, che accerta l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

L'accettazione delle opere eseguite dall'Appaltatore avviene mediante accertamento della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario (Comune di Reggio Emilia), dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale. L'accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte dell'Appaltatore, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in contraddittorio con l'Appaltatore la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle

forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca dell'affidamento ed a conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

- ✓ qualora l'Appaltatore utilizzi tutto o parte del complesso sportivo, per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;
- ✓ reiterate manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;
- ✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente contratto;
- ✓ qualora l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 , n. 136 e s.m.i.;
- ✓ qualora l'Appaltatore non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;
- ✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”;*
- ✓ in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” e disponibile sul profilo della Stazione Appaltante al seguente indirizzo:

http://www.fondazioneport.it/allegati/CODICE%20DI%20COMPORTAMEN TO%20-%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO_140211115850.pdf;



- ✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo della Stazione Appaltante, ove l'impedimento non sia rimosso nei modi e termini prefissati dalla Stazione Appaltante e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;
- ✓ qualora non sia avviata e completata nei termini indicati la realizzazione dei lavori obbligatori di cui al precedente art. 2, co. 1, punto 16;
- ✓ qualora l'omissione dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori nei tempi e nei modi richiesti sia reiterata anche una seconda volta dopo la prima (di cui all'ipotesi precedente);
- ✓ qualora non sia avviata e completata l'eventuale realizzazione di migliorie di cui all'art. 12, se inserite in offerta;
- ✓ qualora, avviate la costruzione di opere di miglioria richieste e autorizzate, non ne sia stata completata la costruzione nei tempi previsti e accettati dalla Stazione Appaltante;
- ✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante;
- ✓ sub-appalto globale del servizio appaltato.

La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte della Stazione Appaltante, dopo che quest'ultima abbia segnalato l'inadempimento all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..

In tal caso all'Appaltatore sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza

pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta la risoluzione "ope legis" del presente contratto di appalto e la Stazione Appaltante riterrà risolto il contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in caso di



fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo prosieguo dell'affidamento nelle more della predisposizione di nuove gare d'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in offerta.

ART. 15 - ALLESTIMENTI TECNICI

Gli allestimenti tecnici, quali a titolo puramente esemplificativo ad esempio quello dei campi da gioco in ragione della disciplina praticata, la pulizia **anche straordinaria** della tribuna, restano a carico dell'Appaltatore che non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo e devono essere effettuati in modo da garantire al meglio lo svolgimento delle attività.

Devono altresì essere effettuati in modo tale da evitare danni alla struttura e pregiudizio al prosieguo dell'attività.

ART. 16 - OBBLIGHI FISCALI

L'Appaltatore si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 17 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione del complesso sportivo oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità,

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Anche gli eventuali subappaltatori rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Anche per i subappalti, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 18 - VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione ecc.), sotto comminatoria di revoca dell'affidamento, documentando con copia autentica dell'atto notarile tale variazione.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 19 - RISORSE UMANE



Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo all'Appaltatore di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il riassorbimento dell'eventuale personale dipendente del precedente affidatario da parte del nuovo affidatario in base alla "Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all'applicazione del nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi", approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017.

L'Appaltatore organizzerà le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando la Stazione Appaltante relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, è tenuto a svolgere il servizio utilizzando proprie risorse umane in misura corrispondente alla copertura dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art. 2, in base alla calendarizzazione annua con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.

Ai sensi degli artt. 23, co. 15, 30, co. 4 e 5, e 105, co. 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nel servizio oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non sia aderente ad

Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (per quanto applicabile).

L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dal rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Appaltatore ed il personale da lui impiegato.

L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente, fornirà copia del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente, fornirà inoltre periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti.

Nel caso l'Appaltatore sia costituito nella forma di associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che, ai fini del reperimento di risorse umane per la gestione dell'impianto di cui al presente appalto, facciano ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere "amministrativo-gestionale" di natura non professionale [legge n. 289/2002, art. 90 comma 3 lettera a)] correrà obbligo di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro, di comunicazione al Centro per l'impiego, fornendone copia alla Stazione Appaltante. Si evidenzia che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere "amministrativo-gestionale" non sono assimilabili ai rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività

sportivo-dilettantistiche e che anche di questi ultimi andrà fornita copia alla Stazione Appaltante e, nei casi previsti, a tutti gli enti ed agenzie preposte alla verifica contabile e fiscale.

Sarà a carico dell'Appaltatore (il quale assume durante l'appalto la veste legale di "gestore dell'impianto") l'obbligo - relativamente al personale addetto che presterà servizio durante le manifestazioni e gare con pubblico - del possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto antincendio come previsto dal D.M. 10 marzo 1998 e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.

L'Appaltatore in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di compenso, dei salari, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di

Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

L'Appaltatore è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie



risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

L'Appaltatore, al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, dovrà fornire alla Stazione Appaltante un elenco nominativo delle persone impiegate nell'appalto e, relativamente alle imprese, dovrà essere fornita l'indicazione delle relative qualifiche e livello economico. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi delle persone indicate. Le persone addette al Servizio dovranno essere tendenzialmente fisse, pur nell'ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di personale a rotazione continua, mentre l'eventuale sostituzione non occasionale deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico, e-mail e/o fax di un proprio rappresentante, espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli operatori, che può anche coincidere con il Direttore/Responsabile, referente per la Stazione Appaltante.

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore dovrà farsi carico :

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti, soci o associati;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione di unità lavorative assenti;
- della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante, previa comunicazione

all'Appaltatore e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei bonifici di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè avrà titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri associati nel caso di società sportive.

Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, potrà essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara, anche per tutta la durata del contratto d'appalto l'Appaltatore dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Qualora si constati che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità

civili o penali dell'Appaltatore.

Gli addetti al servizio dell'Appaltatore dovranno presentarsi vestiti in modo decoroso ed igienico.

L'Appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, qualora il genere di prestazione lo richieda, essi dovranno indossare gli indumenti protettivi conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti , calzari, ecc...).

Sono a completo carico dell'Appaltatore la fornitura di :

- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiale e dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni.

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in modo particolare per gli addetti alla pulizia delle vetrate.

L'Appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno impegnative per l'Appaltatore, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 - "Attuazione della

direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" ed in particolare agli obblighi stabiliti all'art. 2, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa "ipso facto et jure" del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente contratto e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario - sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante o del Comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.



Non è consentito all'Appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 12 del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE
- OBBLIGHI ASSICURATIVI - D.LGS. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., D.M. 18/03/1996 e s.m.i. e D.M. 19/08/1996 e s.m.i.

L'Appaltatore assume, nel periodo dell'appalto, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni ai sensi del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. ed altre norme correlate.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle

persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.

L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Appaltatore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione, rispetto a cui egli è tenuto ad ogni adempimento in materia;

b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in affidamento;

c) la realizzazione di eventuali opere di miglioria di cui all'art. 12.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione dell'appalto tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro, e per non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

L'Appaltatore risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza diritto a compensi.

A tal fine l'Appaltatore dovrà essere disponibile all'atto della stipula del contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in appalto, valida per tutto il periodo dell'appalto medesimo e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per

persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dalla Stazione Appaltante adeguandolo a nuovi valori, senza che l'Appaltatore possa opporsi.

La polizza dovrà prevedere:

- ✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del Codice Penale;
- ✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento presente nell'impianto.

Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in appalto e i relativi oneri sono integralmente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre alle eventuali prescrizioni della competente Commissione di Vigilanza per pubblico spettacolo - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.

In particolare, con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., l'Appaltatore avrà l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio) e dall'art. 12 (Manifestazioni occasionali).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, alla Stazione Appaltante.

Durante le manifestazioni e gare con pubblico, l'Appaltatore dovrà garantire il Servizio Vigilanza Antincendio come prescritto dal D.M. n. 261/1996 art. 5, quindi con personale dotato di attestato di idoneità tecnica per addetti antincendio per locali di pubblico spettacolo conseguito con corso di formazione da 20 ore esclusivamente fornito dai VV.F. con esame ai sensi della L. 609/96 art. 3, regolando correttamente l'afflusso e la presenza del pubblico con opportuni sistemi organizzativi. Ove il personale dotato di idoneo attestato venga fornito dall'Appaltatore, le relative spese, tuttavia, vanno indennizzate integralmente all'Appaltatore dall'organizzatore della manifestazione.

Spetta all'Appaltatore tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio costituiti da estintori, idranti e naspi, oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico del gestore/Appaltatore della struttura.

In particolare **spetta all'Appaltatore** l'effettuazione tra le operazioni sotto indicate, (elencate in via non esaustiva, includendovi implicitamente anche tutte quelle qui di seguito non riportate, ma necessarie al mantenimento dei livelli di sicurezza) di quelle riferibili all'impianto:

1. controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;
2. controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;
3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio (gruppi di pompaggio, compreso pozzo di irrigazione, etc.);
4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi



tipo, se presenti;

5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;
6. controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
7. controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno;
8. controllo semestrale cabina elettrica, se presente;
9. controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;
10. controllo semestrale del pulsante di sgancio attività, se presente;
11. controllo semestrale dei pulsanti di allarme incendio etc., se presenti;
12. controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;
13. controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;
14. controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente;
15. controllo semestrale impianto campane allarme, se presente;
16. controllo semestrale impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione;
17. controllo semestrale delle luci di emergenza;
18. controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili;
19. controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e seguenti;
20. controllo semestrale impianto evacuatori fumo e calore, se presente;
21. controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;
22. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito.

Spettano inoltre all'Appaltatore sempre ed in ogni caso le seguenti **sorveglianze**

quotidiane e/o preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come indicato:

- ✓ degli estintori;
- ✓ degli idranti e dei naspi antincendio;
- ✓ degli impianti di spegnimento, se presenti;
- ✓ delle porte tagliafuoco;
- ✓ delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
- ✓ del pulsante di sgancio attività, se presente;
- ✓ del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;
- ✓ dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;
- ✓ dell'impianto di comunicazione sonora, se presente;
- ✓ dell'impianto campane allarme, se presente;
- ✓ delle luci di emergenza;
- ✓ della segnaletica di sicurezza;
- ✓ dell'impianto gas etc., se presente;
- ✓ del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;
- ✓ rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso fiamme libere;
- ✓ la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli ed archivi.

Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione, segnalando eventuali difformità alla Stazione Appaltante.

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, è completamente a carico dell'Appaltatore, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Qualora, per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti, con eccezione di quanto di spettanza dell'Appaltatore, previa richiesta specifica di quest'ultimo e successiva verifica dei competenti uffici comunali, la Stazione Appaltante e/o l'Amministrazione Comunale si assumerà l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e finanziari, liberando l'Appaltatore da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante una specifica Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei controlli periodici di cui all'ART. 19 del D.M. 18.03.1996 e s.m.i.; in tale relazione l'Appaltatore dovrà inoltre indicare il cronoprogramma delle manutenzioni, delle sorveglianze e dei controlli periodici agli impianti, di propria spettanza, da effettuare nel corso della nuova stagione sportiva.

L'Appaltatore dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto/ Delegato alla sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifici Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone per ogni attività presente nel complesso sportivo multifunzionale e comunque quello indicato nel Piano di Sicurezza o nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S.

In relazione alla VERIFICA DI AGIBILITÀ ex ART. 80 T.U.L.P.S., l'Appaltatore si impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO, in numero sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza

antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 s.m.i. e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609 s.m.i.. Se l'Appaltatore non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed infortuni al proprio personale, ai fruitori ed al pubblico presente.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l'Appaltatore provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei di pronto intervento, dandone comunicazione immediata alla Stazione Appaltante eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

L'Appaltatore dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte, con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.

ART. 21 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:

a. dall'Appaltatore può essere presentata all'esame della Stazione Appaltante;



A blue ink signature or scribble, possibly a mark or initials, located in the right margin of the page.

- b. dalla Stazione Appaltante, può essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 22 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

ART. 23 - DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'inizio del servizio:

- a. il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;
- b. il calendario delle operazioni di manutenzione del manto erboso;
- c. la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse, nonché il numero di unità di personale aggiuntivo adibito e relative generalità o eventuali altre modalità di esecuzione;
- d. il nominativo del Responsabile referente per l'appalto di cui al precedente art. 2, il suo domicilio e recapito telefonico, nonché giorni e ore di presenza presso il medesimo ;
- e. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31

e 38 del D. Lgs N. 81/2008.

Il suddetto calendario dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante che si riserverà il diritto di richiedere chiarimenti, modificazioni e/o integrazioni.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Reggio Emilia, li 2 Gennaio 2019

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore



Il sottoscritto

Sig. Iva Bertocchi, nato a Reggio Emilia il 02/12/1958 residente a Reggio Emilia in Via Passo Buole n. 36, C.F. BRTVNI58T02H223L in qualità di Presidente e legale rappresentante di Gisport s.r.l. con sede legale a Reggio Emilia in Via Terrachini n. 44 .C.F. e P. IVA 02472160353, sottoscrivendo integralmente e senza condizioni il contenuto del presente contratto, dichiara altresì:

✓ di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni generali del contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che stabiliscono, a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2, co. 1, punto 3 e punto 16,; art. 3, co. 2, co. 6, co. 7 e co. 8; art. 6, co. 5; art. 10, co. 1; art. 11, co. 11; art. 16; art. 18, co. 2; art. 19, co. 3, co. 7, co. 10, co. 11, co. 34, co. 37 e co. 42;

art. 20, co. 2, co. 3 e co. 4), la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione (art. 2, co. 1, punto 9; art. 4; art. 5, co. 6; art. 7, co. 11; art. 13; art. 14, co. 1, co. 2 e co. 3; art. 19, co. 28 e co. 42) e che sanciscono, a carico dell'Appaltatore, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 2, co. 1, punto 1 e punto 2; art. 3, co. 6; art. 6, co. 1, co. 2 e co. 4; art. 19, co. 26), restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi (art. 10, co. 4; art. 11, co. 5; art. 17), deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 21);

✓ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né in generale condanne penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare con la P.A.;

✓ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, li 02/01/2020

L'Appaltatore

